

CISE Emilia Centrale

VERBALE DI INTESA SINDACALE

Oggi, 27 dicembre 1983

t r a

la ditta SINTEX S.r.l. rappresentata dal Signor Dondi Erio

e

la ~~FULTA~~ di Carpi, rappresentata dai Signori Meschieri Marinella e Pellacani Alberto <sup>e Tori Giancarlo</sup> per conto dei lavoratori interessati che sottoscrivono per accettazione il presente verbale

si conviene quanto segue.

- Premesso che la ditta ha inoltrato domanda di C.I.G. Straordinaria ai sensi della Legge 675/77 in data 16/2/83 e con effetto a partire dal 7/2/1983;
- considerato che i lavoratori sottoscritti, dipendenti dalla ditta per i quali è stato chiesto il trattamento di C.I.G. Straordinaria intendono beneficiare della vigente normativa sul pre-pensionamento, di cui alla Legge 23/4/1981 n. 155, nonché dal D.L. 12/9/1983 n. 463 convertito con Legge 11/11/1983 n. 638;
- preso atto che l'efficacia della normativa sopra richiamata in materia di pre-pensionamento verrà a scadere con la data del 31/12/1983 e che la domanda di C.I.G. Straordinaria inoltrata dalla ditta SINTEX S.r.l. risulta essere stata esaminata dagli organi competenti che hanno espresso parere favorevole al suo accoglimento;
- considerato che non risulta a tutt'oggi pubblicato il previsto decreto relativo alla concessione del trattamento di C.I.G. Straordinaria;

tutto ciò premesso

Le parti sottoscritte convengono che i lavoratori interessati al pre-pensionamento di cui in premessa cessino il rapporto di lavoro con la ditta SINTEX S.r.l. presentando entro il 31/12/1983 alla direzione della ditta stessa le proprie dimissioni, intendendosi il rapporto di lavoro definitivamente cessato a tale data senza il rispettivo obbligo delle parti di utilizzare l'istituto del preavviso, ai fini della relativa indennità.

Le parti sottoscritte concordano, infine, che, qualora i lavoratori interessati, per qualsiasi motivo di natura formale e sostanziale sotto l'aspetto giuridico, non potessero utilizzare la precitata normativa sul pre-pensionamento, il rapporto di lavoro ~~non essere~~ <sup>si</sup> ripristinato <sup>richieste del lavoratore</sup> dovendosi considerare il periodo intercorso tra il 31/12/1983 e la data dell'eventuale ripristino dello stesso rapporto di lavoro comunque come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro senza che all'azienda ne derivi alcun onere di qualsiasi natura.

